



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/113/CU6/C7**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE IN
MATERIA SANITARIA E DI SICUREZZA ALIMENTARE.**

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione odierna ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le seguenti richieste emendative formulate nel corso della riunione tecnica presso la Conferenza Unificata del 20 luglio u.s.:

TESTO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO	EMENDAMENTI
Emendamenti ritenuti non accoglibili	
<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p>(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute)</p> <p>1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, già differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, limitatamente agli enti, istituti e società vigilate dal Ministero della salute, è prorogato al 31 dicembre 2012, con i principi e criteri direttivi stabiliti da entrambe le disposizioni richiamate. All'articolo 2, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n.183, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare, anche differito ovvero riferito a schemi di decreti correttivi o integrativi, scada nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo è prorogato di sessanta</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p>(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute)</p> <p><i>Si propone lo stralcio dell'art. 1</i></p> <p>MOTIVAZIONI: <i>le Regioni non condividono la proroga della delega e per la violazione dell'art. 76 della Costituzione. (proroga di un termine a fronte di una delega già esercitata; si conferisce una delega al Governo sulla base di un criterio direttivo inidoneo a soddisfare l'art. 76 della Costituzione).</i> <i>Le Regioni hanno ribadito, inoltre, la necessità di stralciare la parte relativa agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per le ragioni già espresse dalle Regioni nell'esprimere il parere sul decreto di riordino degli Enti vigilati dal Ministero della Salute nella riunione della Conferenza Unificata del 21 giugno u.s. Riguardo l'articolo 2, sono stati presentati alcuni emendamenti.</i></p>

giorni.".

2. Il Governo è delegato, entro il 31 marzo 2013, ad adottare un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, con il principio e criterio direttivo del coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi che attuano la delega di cui al comma 1 con quelle riguardanti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio, i finanziamenti, con i necessari aggiornamenti dettati da esigenze operative.

3. Il Governo è delegato, entro il 30 giugno 2013, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi che esercitano la delega di cui al comma 1, nonché del testo unico di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalla presente disposizione ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e del mangimi e per l'attuazione del regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Ministro delle politiche agricole alimentari e

Art. 2

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e del mangimi e per l'attuazione del regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005)



forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- omissis-

e) individuazione di misure di coordinamento tra le diverse autorità competenti, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia, per l'effettuazione dei controlli ufficiali concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, anche al fine di adempire agli obblighi di informazione e *collaborazione derivanti dalla normativa europea.*

f) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici periferici delle amministrazioni che esercitano i controlli sugli *alimenti e mangimi*, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia.

Sostituire le parole "e collaborazione derivanti dalla normativa europea" con la frase: "formazione e collaborazione derivanti dalla normativa europea, prevedendo, al fine di garantire l'uniformità dei controlli a livello nazionale, una graduale omogeneizzazione dei profili giuridici e professionali del personale che opera alle dipendenze delle Autorità competenti, così come definite dall'Articolo 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in tale ambito di attività;

Dopo le parole "sugli alimenti e mangimi", aggiungere "prevedendo anche l'accorpamento di uffici dipendenti dalla stessa Amministrazione aventi il medesimo ambito territoriale,"

Roma, 25 luglio 2012

